



Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

D.L. 9/2022 / A.C. 3547

Dossier n° 150 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

5 aprile 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.		3547
D.L.		9/2022
Titolo:	Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"	Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
Iter al Senato:	Si	Si
Numero di articoli:		6
testo originario:		6
testo approvato dal Senato:		6
Date:		
emanazione:		17 febbraio 2022
pubblicazione in G.U.:		17 febbraio 2022
approvazione del Senato:		30 marzo 2022
presentazione:		17 febbraio 2022
assegnazione:		18 febbraio 2022
scadenza:		18 aprile 2022
Commissione competente :		XII Affari sociali
Stato dell'iter:		All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; originariamente composto di 6 articoli e 23 commi, risulta di **6 articoli** e **30 commi** dopo la prima lettura.

L'**articolo 1** prevede l'**adozione di piani regionali (o delle Province autonome) relativi a interventi urgenti** per la gestione, il controllo e l'eradicazione della **peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali**, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda **ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli**. Il **comma 3** prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione (o della provincia autonoma) sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla "[Gestione del cinghiale e peste suina africana - Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione](#)", redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Il **comma 3-bis** – **introdotto nel corso dell'esame al Senato** - introduce una procedura parzialmente diversa per le Regioni e le Province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (18 febbraio 2022), già dispongano di un piano che esse ritengano in linea con le norme del decreto medesimo; si prevede che tali enti territoriali inviino i piani già adottati all'ISPRA e al Centro di riferimento nazionale per la peste suina e che, sulla base delle osservazioni di questi ultimi, le medesime regioni o province autonome adattino i piani. Il **comma 5-bis** – **inserito nel corso dell'esame al Senato** - introduce il divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, nelle aree di circolazione attiva del virus in oggetto. I criteri di individuazione di tali aree sono poste dal suddetto "[Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici](#)" del Ministero della salute del 21 aprile 2021.

L'**articolo 2** prevede, al **comma 1**, la nomina di un **Commissario straordinario** con compiti di **coordinamento e monitoraggio** delle azioni e delle misure poste in essere **per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione**. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. I compiti del Commissario straordinario sono i seguenti: a) coordinare i **servizi veterinari** delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verificare la **regolarità** dell'**abbattimento** e della **distruzione** degli **animali infetti** e dello **smaltimento** delle **carcasse** di suini nonché le procedure di **disinfezione** svolte sotto il controllo della ASL competente (**comma 2**). Nel caso di mancata adozione nel termine previsto dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, è previsto dapprima l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Successivamente, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva (**comma 3**). In tale ipotesi – **secondo un'integrazione inserita al Senato** - il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano. Il Commissario straordinario, **al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana – periodo aggiunto nel corso dell'esame al Senato** -, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi istituita presso il Ministero della salute e integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del MITE. Il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei propri compiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali (**comma 5**). Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie funzioni e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, ha potere di adottare con atto motivato provvedimenti **contingibili** e **urgenti**, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite (**comma 6**). La durata in carica del Commissario straordinario è fissata in **dodici mesi, prorogabili per una sola volta**, per ulteriori **dodici mesi** (**comma 7**). L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito (**comma 8**). Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario (**comma 9**). Le disposizioni contenute nell'articolo in esame non si applicano alla Regione Sardegna (**comma 10**).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i **commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies**. Il **comma 2-bis** prevede che le Regioni e le Province autonome attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di **recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici** nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Il **comma 2-ter** specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del **progetto di intervento** e del relativo **quadro di spesa** valga quale **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (**DPR n. 327/2001**). Il **comma 2-quater** prevede che le recinzioni e le strutture temporanee amovibili siano realizzate in **deroga** alle disposizioni dei **regolamenti edilizi**, a quelle sulla **valutazione di incidenza ambientale** e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo **parere vincolante** della competente **Soprintendenza**, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su **terreni di proprietà privata**, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, **l'occupazione d'urgenza** e, in deroga al DPR n. 327/2001, adotta il provvedimento costitutivo della **servitù di uso pubblico**, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato. Il **comma 2-quinquies** dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'[articolo 26, comma 1, del D.L. n. 4/2022](#) (L. 25/2022), nei limiti dell'importo complessivo sopra richiamato.

L'**articolo 3** prevede un **obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo**.

L'**articolo 4** (clausola di salvaguardia) prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**.

L'**articolo 5, come modificato nel corso dell'esame al Senato**, stabilisce che dall'attuazione del presente decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per le disposizioni contenute nei **commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2**.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 23 commi, risulta, a seguito dell'esame del Senato, invariato nel numero di articoli mentre il numero di commi è aumentato a 30; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di contrastare la peste suina africana.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 1 DPCM, 1 decreto ministeriale e 1 provvedimento di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- il **comma 5-bis dell'articolo 1** prevede che nelle aree di circolazione virale sia vietato il prelievo in ogni forma collettiva; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare meglio il significato dell'espressione "in ogni forma collettiva";
- il **comma 7 dell'articolo 1** demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli; in proposito si segnala però che l'analisi di impatto della regolamentazione riferita all'articolo 1 individua tra i privati destinatari del provvedimento solo "chiunque rinvenga carcasse di cinghiale durante lo svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali" e non anche i titolari di allevamenti suinicoli.